

Causa Cimolino c. Italia – Sezioni Seconda – sentenza 22 settembre 2009 (ricorso n. 12532/05)

Procedimento civile – rilievo d’ufficio di una questione di diritto dirimente – mancata comunicazione alle parti – violazione del diritto ad un processo equo sotto il profilo del rispetto del principio del contraddittorio – non sussiste

Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU, relativo ad un processo equo sotto il profilo del rispetto del principio del contraddittorio, in quanto la Corte di cassazione non ha fondato la propria decisione unicamente sulla base dell’eccezione preliminare sollevata d’ufficio, avendo altresì esaminato e respinto nel merito i motivi a sostegno del ricorso.

Fatto. Il ricorso in oggetto prende le mosse da un giudizio avente ad oggetto il mancato pagamento di una parcella professionale da parte del comune di Cambiagio ad un avvocato, esperto in materia di lavori pubblici, per l’attività di consulenza resa relativamente ai rapporti tra l’amministrazione comunale ed alcune imprese di costruzione. Esauriti tutti i gradi di giudizio, il sig. Cimolino ha proposto ricorso davanti alla Corte EDU, deducendo la violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo, relativamente al giudizio svoltosi dinnanzi alla Corte di cassazione, nel corso del quale non sarebbe stato rispettato il principio del contraddittorio. Il ricorrente, infatti, lamentava che il proprio ricorso sarebbe stato deciso sulla base di una questione di diritto – avente ad oggetto la validità del proprio contratto di lavoro con l’amministrazione comunale – sollevata d’ufficio dalla Suprema Corte e mai sottoposta al contraddittorio delle parti. Inoltre tale questione, a detta del ricorrente, aveva ormai acquisito l’autorità di cosa giudicata, non essendo mai stata sollevata nel corso dei precedenti gradi di giudizio.

Diritto. La Corte ha preliminarmente ricordato che la nozione di “processo equo” comprende il diritto al contraddittorio, ossia il diritto delle parti in causa di fare conoscere gli elementi necessari al successo delle loro pretese, ma anche di prendere cognizione di ogni documento o eccezione sollevata nonché di discuterne in giudizio (in tal senso, *Vermeulen c. Belgio*, sentenza del 20 febbraio 1996, § 33; *Nideröst-Huber c. Svizzera*, sentenza del 18 febbraio 1997, § 24). Questo principio vale non solo per le eccezioni e i documenti presentati dalle parti, ma anche da un magistrato indipendente come il commissario del Governo (*Kress c. Francia* [GC], n. 39594/98; *APBP c. Francia*, no 38436/97, 21 marzo 2002) da un’amministrazione (sentenza *Krčmář ed altri c. Repubblica Ceca*, no 35376/97, § 39, 3 marzo 2000) o dal giudice adito (*Nideröst-Huber*, cit.).

Il giudice stesso, infatti, deve rispettare il principio del contraddittorio, in particolare quando respinge un ricorso o decide in merito a una controversia sulla base di un’eccezione sollevata d’ufficio o di una riqualificazione giuridica dei fatti operata sempre d’ufficio (*Skondrianos c. Grecia*, nn. 63000/00, 74291/01 e 74292/01, §§ 29-30, 18 dicembre 2003; *Clinica delle Acacie ed altri c. Francia*, nn. 65399/01, 65406/01, 65405/01 e 65407/01, § 38, 13 ottobre 2005; *Prikyan ed Angelova c. Bulgaria*, n. 44624/98, § 42, 16 febbraio 2006; *Drassich c. Italia*, n. 25575/04, §§ 31 e 32, 11 dicembre 2007).

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la Cassazione ha fatto legittimamente uso del suo potere di decidere la causa sulla base di una questione sollevata d’ufficio. Quanto al rispetto del principio del contraddittorio, i giudici di Strasburgo hanno affermato che la Corte di cassazione non ha deciso la causa unicamente sulla base della eccezione preliminare sollevata d’ufficio. Infatti, sebbene la stessa Cassazione avesse rilevato che la nullità del contratto di lavoro era di per sé sufficiente a fondare la decisione di annullamento, l’alta giurisdizione ha comunque esaminato e respinto nel merito tutti i motivi di ricorso del ricorrente.

Per tali motivi, la Corte ha ritenuto non sussistente la lamentata violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 6 CEDU – Diritto ad un equo processo

PRECEDENTI

Art. 6 - nozione di “processo equo”: *Vermeulen c. Belgio* – sentenza 20 febbraio 1996, *Niderost-Huber c. Svizzera* – sentenza del 18 febbraio 1997, *Kress c. Francia* [GC] n. 39594/98, *APBP c. Francia* – sentenza 21 marzo 2002 – ricorso n. 38436/97 e *Krcmar ed altri c. Repubblica Ceca* – sentenza 3 marzo 2000 – ricorso n. 35376/97 .

Applicabilità dell’art. 6 relativamente al rispetto da parte del giudice del principio del contraddittorio anche quando decida su di una questione sollevata d’ufficio: *Skondrianos c. Grecia* – sentenza 18 dicembre 2003 – ricorsi nn. 63000/00, 74291/01, 74292/02, *Clinica delle Acacie ed altri c. Francia* – sentenza 13 ottobre 2005 – ricorsi nn. 65399/01, 65406/01, 65407/01 e *Drassich c. Italia* – sentenza 11 dicembre 2007 – ricorso n. 25575/04.

Relativamente al principio più volte affermato secondo il quale scopo della Convenzione non è quello di proteggere diritti puramente teorici o illusori (cfr, *a contrario*, *Artico c. Italia*, sentenza del 13 maggio 1980, serie A no 37, § 33 e *Prikyan ed Angelova c. Bulgaria*, cit., § 52).